

**DELIBERA N. 295/23/CONS**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL  
RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI ALLA FORNITURA DI SERVIZI  
DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI VIA SATELLITE, SU ALTRI  
MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E A RICHIESTA**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (di seguito “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Testo unico*”);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”;

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2012, recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 607/10/CONS, del 25 novembre 2012, recante “*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la consultazione pubblica indetta con delibera n. 165/23/CONS, del 27 giugno 2023, recante “*Avvio della Consultazione pubblica sullo schema di regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta*”;

VISTI i contributi prodotti dalle associazioni Aeranti-Corallo, Confindustria Radio Televisioni (nel seguito anche CRTV), Motion Picture Association (nel seguito anche MPA), Unione Editori Media Audiovisivi dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali (nel seguito anche ANICA), Web Radio Associate (nel seguito anche WRA), dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e

della Piccola e Media Impresa – divisione Cinema e Audiovisivo (nel seguito anche CNA), dalle società Minerva Pictures Group S.r.l. (nel seguito anche Minerva Pictures), Music Styling S.r.l. (nel seguito anche Music Styling), Reti Televisive Italiane – R.T.I. S.p.A. (nel seguito anche RTI), SKY Italia S.r.l. (nel seguito anche SKY), TIM S.p.A. (nel seguito anche TIM) e da MCL Avvocati Associati (nel seguito anche MCL);

VISTE le istanze di audizione delle associazioni Aeranti-Corallo, CRTV e WRA, della confederazione CNA e delle società Minerva Pictures e RTI;

SENTITA, in data 28 settembre 2023, l'associazione WRA;

SENTITE, in data 29 settembre 2023, le associazioni Aeranti-Corallo e CRTV, la confederazione CNA e la società Minerva Pictures;

SENTITA, in data 3 ottobre 2023, la società RTI;

AVUTO RIGUARDO ai contributi prodotti e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati in merito allo schema di provvedimento nel corso delle audizioni, che di seguito si sintetizzano:

*D1. Si condividono le definizioni individuate (art. 1) e il campo di applicazione proposto (art. 2)?*

- Un soggetto [WRA] condivide la proposta dell'Autorità.
- Un soggetto [ANICA] ritiene condivisibile la previsione di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento nella parte in cui recita *“Il presente Regolamento si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del Testo unico”* e rileva come la stessa presuppone che gli articoli 12 e 16 del Regolamento non dovrebbero applicarsi ai fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti fuori dall'Italia, tenuto conto che un fornitore già soggetto al potere di vigilanza e controllo dell'autorità del paese di origine non dovrebbe essere soggetto, per il solo fatto di rivolgersi al pubblico italiano, agli obblighi amministrativi – e ai relativi costi – previsti dalla normativa nazionale italiana, quali la registrazione al ROC e la conservazione della registrazione dei programmi. Analogamente, un altro soggetto [MPA] osserva che un'interpretazione sistematica degli articoli 12 e 16 del Regolamento propende chiaramente per l'esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi (lineari e *on demand*) stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea che si rivolgono al pubblico italiano dall'ambito soggettivo di applicazione degli articoli stessi,

altrimenti l'obbligo di notifica di cui all'art. 7 non avrebbe motivo di essere inserito nel Regolamento. Per quanto concerne il riferimento alla Convenzione di Strasburgo, i due soggetti sopra menzionati [ANICA, MPA] propongono una modifica della previsione di cui all'art. 2, comma 2, al fine di precisare che i fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento.

- Un soggetto [TIM] invita l'Autorità a chiarire l'applicazione del comma 2 dell'art. 2 relativamente a quei soggetti che offrono servizi al pubblico italiano ma sono autorizzati in altro Stato membro (quale, ad esempio, Netflix), ritenendo auspicabile che tutti i soggetti che operano nel medesimo mercato geografico siano sottoposti agli stessi vincoli al fine di non alterare le condizioni concorrenziali.
- Due soggetti [CRTL, RTI] ritengono opportuno che venga chiarito il significato della previsione di cui al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento, anche coordinandola con quanto previsto dall'art. 7, e osservano che la Convenzione (cfr. art. 2, lettera a)) non si applica ai servizi prestati a mezzo Internet e ai servizi a richiesta.
- Due soggetti [ANICA, MPA] suggeriscono di riformulare l'art. 12 al fine di precisare che l'ambito di applicazione è limitato ai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana.
- Un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene opportuna una definizione più dettagliata di “attività *precipua*mente non economiche” al fine di evitare di generare incertezza nei soggetti interessati e una eccessiva discrezionalità dell'azione amministrativa. Un soggetto [CRTL] propone la seguente modifica, riportata in carattere sottolineato, alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 2: “[...] e i servizi che, pur rientrando in tale categoria, sono prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e prive di scopo di lucro”.
- Un soggetto [MCL] condivide le definizioni ed il campo di applicazione individuati, fatte salve le considerazioni svolte in risposta alla domanda D2 circa la possibilità di inserire una differenziazione tra fornitori a carattere commerciale e fornitori a carattere comunitario. In tal senso, lo stesso soggetto [MCL] propone l'inserimento, subito dopo la definizione di “fornitore di servizi di media”, della seguente definizione: “fornitore di servizi di media a carattere comunitario: il fornitore di servizi di media, persona fisica, ovvero fondazione, associazione riconosciuta o non riconosciuta e società cooperativa, la cui attività è caratterizzata dall'assenza di scopo di lucro”.



- Secondo un soggetto [Music Styling], la definizione di “*programma*” proposta nel Regolamento non sembra essere ben aderente all’attività delle radio *in-store* (che dovrebbe rientrare nella disciplina di cui all’art. 5, relativa ai servizi di media audiovisivi a circuito chiuso) che non utilizzano immagini o contenuti video di alcun genere, ma trasmettono musica alternata a *spot* pubblicitari, alle volte alternati con notiziari, trasmessi solo in forma sonora.
  
- Un soggetto [TIM] esprime perplessità circa la modifica proposta al quadro regolatorio dei servizi a circuito chiuso, non ritenendola adeguatamente motivata ed evidenziando come i gruppi chiusi di utenti potrebbero non rientrare nella categoria di “grande pubblico” richiamata al comma 1 dell’art. 2 del Regolamento. In considerazione di ciò, il medesimo soggetto propone la seguente modifica, riportata in carattere sottolineato, alla definizione di servizio di media a circuito chiuso: “un servizio di media lineare organizzato in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali e che include notiziari, sotto la responsabilità di un direttore di testata, e comunicazioni commerciali; è fornito, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica [...]”. Analogamente, un altro soggetto [SKY], invita l’Autorità a valutare il ripristino dell’esonero dall’obbligo di autorizzazione per le trasmissioni a circuito chiuso per gruppi chiusi di utenti o in luoghi aperti al pubblico, in ragione del fatto che la *direttiva sui servizi di media audiovisivi* ricomprende solo i servizi che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico. Sotto questo profilo, secondo il medesimo soggetto [SKY], le trasmissioni diffuse nei locali commerciali, nelle stazioni, sui mezzi di trasporto, *etc.*, non sono destinate alla ricezione diretta da parte del grande pubblico. Lo stesso soggetto [SKY] invita l’Autorità, in subordine, a prevedere l’esonero dall’obbligo di autorizzazione quantomeno per le programmazioni a circuito chiuso che costituiscono ritrasmissione parziale o alterata di servizi di media audiovisivi già autorizzati e identificati dal medesimo marchio editoriale o, in ulteriore subordine, a prevedere per le trasmissioni a circuito chiuso, in un’ottica di semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri a carico degli operatori, solo un obbligo di notifica dell’attività, attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale.
  
- Considerato che la fattispecie “*servizi di media audiovisivi*” non è di recente introduzione, ma, al contrario, sufficientemente consolidata nella prassi interpretativa, un soggetto [RTI] propone l’eliminazione del comma 5 dell’art. 2 o, in subordine, suggerisce di circoscrivere l’ambito delle esclusioni, riprendendo, con

i necessari adattamenti, il previgente testo normativo secondo la seguente formulazione: “*sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva; b) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo, i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo; c) servizi di piattaforma per la condivisione di video*”. Per quanto concerne la lettera a) del comma 5 dell’art. 2 del Regolamento, lo stesso soggetto [RTI] osserva che la formulazione proposta dall’Autorità escluderebbe i servizi in concorrenza con la diffusione radiotelevisiva soltanto perché prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche; tuttavia, la circostanza che il prestatore del servizio non abbia finalità lucrative non esclude che il servizio stesso produca effetti su beni e valori tutelati dal sistema autorizzatorio e dalle responsabilità a questo connesse, a partire dalla tutela della concorrenza e del pluralismo.

*D2. Si condivide l’introduzione – in analogia a quanto previsto per i servizi forniti in digitale terrestre – di criteri qualificanti il servizio, quali quelli relativi alla durata del palinsesto, all’inclusione di notiziari e all’organizzazione aziendale, applicabili anche ai canali cd. FAST, quali requisiti per proporre istanza di autorizzazione alla fornitura di servizi media su altri mezzi di comunicazione elettronica (art. 4)?*

- In generale, un soggetto [SKY] ritiene che nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, i requisiti per proporre istanza di autorizzazione dovrebbero trovare applicazione indipendentemente dalla tipologia del servizio e dal mezzo trasmissivo. Non condivide, pertanto, la previsione per i fornitori di servizi media su altri mezzi di comunicazione elettronica di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i fornitori che operano su frequenze terrestri.
- Degli ulteriori 11 soggetti che hanno partecipato alla consultazione uno [TIM] condivide la proposta dell’Autorità, cinque [ANICA, CNA, Minerva Pictures, MPA, Music Styling] non si sono pronunciati in merito al quesito in esame.
- Quattro soggetti hanno rappresentato rilievi sulle forme societarie presupposte alla domanda di autorizzazione; in particolare, uno di essi [Aeranti-Corallo] ritiene le tipologie di soggetti giuridici che possono ottenere il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 dovrebbero coincidere con quelle previste dalla delibera n. 353/11/CONS per i fornitori di contenuti media audiovisivi e dalla delibera n.

664/09/CONS per i fornitori di contenuti media radiofonici e che comunque non è condivisibile la limitazione prevista per i servizi via satellite alle sole società di capitali o di persone e, dunque, propone che le tipologie siano società di capitali, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute per FSMA e società di capitali, società di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute per FSMR.

Un soggetto [CRTV] ritiene invece che la restrizione a società di capitali e di persone per i servizi via satellite vada applicata anche ai canali FAST, per simmetria e per garantire l'affidabilità associata alla garanzia patrimoniale autonoma, non sussistente per associazioni non riconosciute. Un altro soggetto [RTI] ritiene che possano essere autorizzate solo le società di capitali e di persone e che l'oggetto sociale debba essere l'attività radiotelevisiva al fine di evitare che soggetti che svolgono altre attività possano acquisire i titoli abilitativi oggetto del Regolamento. Un soggetto [WRA] ritiene che la proposta dell'Autorità possa ledere la realizzazione di un effettivo pluralismo nella misura in cui non contempla la possibilità di proporre domanda di autorizzazione per la fornitura di servizi radiofonici su altri mezzi di comunicazione a soggetti fisici e propone una differenziazione tra profit (commerciali) e non-profit (amatoriali e istituzionali) al fine consentire a tutti l'accesso al titolo abilitativo e di scongiurare la costituzione di emittenti legittimate che operino a discapito di quelle minori nonché di facilitare il contrasto alle "radio pirata".

- Con riferimento alla soglia di sbarramento prevista per i fornitori con fatturato inferiore ai 100.000 euro che lo schema di Regolamento in consultazione si propone di eliminare, due soggetti [CNA, Minerva Pictures] esprimono la loro contrarietà a tale eliminazione. Tale previsione, infatti, ha consentito a società di produzione e distribuzione audiovisiva di attivare forme autonome di sfruttamento della library attraverso piattaforme di *digital delivery* (lineari e non lineari) senza richiedere l'autorizzazione come fornitori di contenuti audiovisivi. Le piccole e medie imprese di settore, quindi, si troverebbero a dover optare tra la rinuncia a sfruttare i propri contenuti autonomamente oppure perdere i benefici, anche economici, connessi alla qualifica di produttore indipendente, con conseguente depauperamento della produzione e perdita dell'indipendenza poiché costretti a produrre contenuti appetibili per gli operatori dominanti (o addirittura richiesti su misura da questi), che già oggi condizionano pesantemente il mercato assorbendo grandi quantità di contenuti con le classiche formule di preacquisto. Un soggetto [WRA] propone una classificazione dei fornitori sulla base di sei scaglioni di fatturato o, in alternativa, il mantenimento della soglia prevista dal Regolamento attualmente in vigore.

- Per quanto riguarda il requisito relativo alla durata minima del palinsesto, un soggetto [SKY] ritiene che questa debba essere rimessa al fornitore a meno che l'intento del regolatore sia di non rilasciare titoli abilitativi per la fornitura di servizi che si realizzano attraverso programmazioni legate a eventi occasionali di natura sportiva o culturale. Un soggetto [MCL] ritiene invece che la durata del palinsesto debba essere per tutti di 24 ore su sette giorni a settimana. Gli altri rispondenti non si sono pronunciati sul punto.
- Con riferimento ai notiziari, due soggetti [RTI, MCL], anche se con motivazioni differenti, ritengono che la presenza di notiziari non possa costituire una condizione alternativa al palinsesto per due motivi: il primo [RTI] ritiene che in assenza di palinsesto non si può parlare di fornitura di servizi media, mentre l'altro [MCL] ritiene che tale requisito debba applicarsi ai servizi di cui all'art. 4 così come, per coerenza, a quelli di cui al successivo art. 5 e per esprimere la primaria rilevanza all'attività informativa. Due soggetti [CRTV, RTI] inoltre, evidenziano che, in ragione dell'intenzione di assoggettare ad autorizzazione l'informazione audiovisiva delle testate giornalistiche online (purché offerta in “sezioni autonome”) al regime autorizzatorio previsto per i servizi di media, occorrerebbe evitare la disparità di trattamento tra tale modalità di elaborazione e prestazione di attività d'informazione, professionale e sottoposta alle regole del giornalismo, e la numerosissima ed eterogenea mole di informazione audiovisiva online fornita da soggetti che non operano “sotto testata”, e sono, ad oggi, sostanzialmente immuni da controlli e responsabilità.
- Due soggetti [MCL, WRA] si dichiarano contrari al requisito relativo al numero di addetti; un soggetto [MCL] ritiene che esso crei un'ingiustificata differenziazione con i fornitori di servizi di media audiovisivi disciplinati dal Regolamento sul digitale terrestre, mentre i fornitori di servizi media radiofonici cui pure si applica tale requisito, nel numero di due addetti, godono dei benefici ad esso associati consistenti in contributi pubblici. Pertanto, il soggetto ritiene che ove l'Autorità ritenga di voler mantenere tale requisito, il numero dovrebbe essere di due in luogo di tre, in analogia con regolamento relativo ai radiofonici, e che sarebbe opportuno differenziare le radio comunitarie cui non si dovrebbe applicare alcun requisito relativo al numero di addetti.
- Inoltre, in sede di audizione un soggetto [Aeranti-Corallo] ha proposto, con riferimento all'art. 4, l'inserimento di una forma di “autorizzazione cornice” che consenta ad una società titolare di “web radio” formalmente autorizzata di affiancare – e di vedere riconosciute – delle “web radio tematiche”.

*D3. Si condivide l'introduzione del regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di media destinati a gruppi chiusi di utenti e, in caso affermativo, si condividono i criteri individuati e i requisiti stabiliti per l'acquisizione del titolo abilitativo (art. 5)?*

- Quattro soggetti [CRTL, RTI, SKY, TIM] ritengono che tali servizi siano carenti dei requisiti normativamente previsti per gli FSMA, ossia quelli relativi alla destinazione dell'offerta al grande pubblico, e, dunque, per due soggetti in particolare [CRTL, RTI] l'applicazione di un regime autorizzatorio non può prescindere dalla dimostrazione che i servizi sono destinati a quantità di utenti paragonabili a quelli tradizionalmente propri della televisione, per un periodo di fruizione individuale paragonabile, anch'esso, a quello proprio del consumo televisivo. Comunque, a parere di un soggetto [RTI] l'applicazione delle norme sostanziali connesse al regime autorizzatorio non può che avvenire in modo da tenere in conto le peculiarità dei servizi in esame, con particolare riguardo alle norme in tema di affollamento pubblicitario, collocazione della pubblicità tra i programmi, nonché di promozione e distribuzione di opere europee (non applicabili). Un soggetto [SKY] in particolare, suggerisce, ove l'Autorità ritenga di assoggettare tale categoria al regime autorizzatorio, di prevedere l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione almeno per la programmazione a circuito chiuso che costituisce ritrasmissione parziale o alterata di servizi di media audiovisivi già autorizzati e identificati dal medesimo marchio editoriale. In ulteriore subordine, lo stesso soggetto [SKY] chiede di prevedere per le trasmissioni a circuito chiuso solo un obbligo di notifica dell'attività, attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito web istituzionale. Un soggetto [Aeranti-Corallo] evidenzia, in particolare, che i servizi oggetto del quesito si basano, nella maggior parte dei casi, sulla sola diffusione di contenuti a carattere musicale e ritiene che, almeno in tale ipotesi, detta attività debba essere liberamente svolta senza alcuna autorizzazione preventiva. Analogamente un altro soggetto [Music Styling] osserva che la norma fa riferimento a una tipologia di servizio che mal si adatta ai servizi di radio *in-store* comunemente forniti nei luoghi aperti al pubblico quali negozi e centri commerciali; in particolare, facendo l'art. 5 esplicito riferimento all'inclusione di notiziari nei palinsesti, chiede di chiarire l'eventuale esenzione dal regime autorizzatorio di cui all'art. 5 dei servizi caratterizzati da un flusso continuo di musica alternato con *jingle* pubblicitari, o di prevedere una diversa regolamentazione. A supporto della propria tesi, lo stesso soggetto [Music Styling] rappresenta che il costo medio del servizio di *radio in-store* richiesto dal *provider* a ciascun punto vendita è notevolmente diminuito per effetto della concorrenza, e il prospettato costo per l'ottenimento dell'autorizzazione potrebbe incidere

negativamente sul settore rafforzando le posizioni di monopolio a discapito dei piccoli fornitori. A favore dell'introduzione del regime autorizzatorio come delineato si dichiara un soggetto [MCL] sottolineando la necessità che anche per questi soggetti venga previsto un palinsesto della durata di 24 ore giornaliere per 7 giorni a settimana che includa due notiziari giornalieri.

*D4. Si condivide la scelta di uniformare la durata dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e il periodo di validità dei titoli autorizzatori (artt. 3, 4 e 5) e di non prevedere un limite temporale alla validità delle autorizzazioni generali conseguenti alla segnalazione certificata di inizio attività (art. 6)?*

- Cinque soggetti [Aeranti-Corallo, CRTV, MCL, RTI, TIM] condividono di uniformare la durata dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, gli altri rispondenti non si pronunciano in merito.
- Sulla durata dei titoli abilitativi, due soggetti [MCL, RTI] nel condividere l'allineamento della durata di tutti i titoli, ritengono che la stessa debba essere applicata anche alle autorizzazioni derivanti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esigenze di uniformità e parità di trattamento.
- Due soggetti [CRTV, TIM] accolgono con favore il superamento dell'attuale limite temporale (12 anni) di validità delle autorizzazioni generali da SCIA, uno di essi [CRTV], tuttavia, suggerisce di escludere dal novero dei soggetti che possono presentare la SCIA, le fondazioni e associazioni, in quanto tale strumento amministrativo riguarda l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (cfr. art. 19, comma 1, l. 241/90).
- Un soggetto [Music Styling] rappresenta che la durata di 12 anni appare eccessiva e non funzionale alle caratteristiche delle radio *in-store* musicali. In particolare, nella prassi, tali servizi vengono forniti a singoli punti vendita per una durata annuale, quindi la durata sarebbe condivisibile solo ove il rilascio del titolo consentisse al fornitore di erogare il servizio per 12 anni senza limiti riferiti al numero di punti vendita riforniti.

*D5. Si condivide la previsione della notifica per la fornitura di cataloghi composti di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito dei servizi già autorizzati, allo scopo di favorire l'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti abilitati (art. 6)?*

- Tre soggetti [MCL, TIM, WRA] condividono la proposta dell'Autorità.

- Un soggetto [SKY] condivide la proposta dell’Autorità di escludere dall’obbligo di autorizzazione generale la fornitura di cataloghi composti di programmi già trasmessi in modalità lineare nell’ambito dei servizi già autorizzati, ma non ritiene necessaria la previsione concernente la notifica, in quanto l’attività di vigilanza sui soggetti fornitori di tali cataloghi viene già espletata in virtù delle autorizzazioni conseguite per la fornitura dei servizi lineari. Analogamente, due soggetti [CRTV, RTI] non condividono quanto previsto all’art. 6 circa l’obbligo di notifica della prestazione di servizi tramite cataloghi composti esclusivamente da programmi trasmessi in modalità lineare in quanto si tratta di programmi già trasmessi, da soggetto munito di autorizzazione, nell’ambito di servizi noti e già soggetti all’attività di vigilanza dell’Autorità.
- Un soggetto [SKY] invita l’Autorità a confermare l’esenzione, già prevista dalla delibera n. 607/10/CONS, dall’obbligo di autorizzazione generale anche per l’offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non sia accessibile al pubblico come catalogo autonomo, come ad esempio quella fruibile soltanto nell’ambito di una più articolata offerta di un fornitore di servizi media che svolge in maniera prevalente (in base, ad esempio, agli introiti netti annui, analogamente a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 55 del *Testo unico*) l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari. In subordine, lo stesso soggetto [SKY] invita l’Autorità ad estendere anche a tale tipologia di offerta la previsione di cui al comma 6 dell’art. 6 del Regolamento.

*D6. Si condividono le modalità di notifica per le trasmissioni transfrontaliere (art. 7)?*

- Tre soggetti [MCL, RTI, WRA] condividono la proposta dell’Autorità.
- Due soggetti [CRTV, RTI] ritengono che, a tutela degli interessi protetti dalle norme e per garantire la parità del confronto concorrenziale, che necessario che i servizi rivolti al pubblico italiano siano prestati in modo quanto più possibile trasparente, e quindi che il modello di notifica di cui all’art. 7 contenga tutte le informazioni necessarie per l’univoca individuazione dei soggetti ai quali imputare la responsabilità editoriale del servizio offerto, oltre che, secondo uno dei due soggetti [RTI], della natura e delle caratteristiche, editoriali ed economiche, del servizio.
- Un soggetto [MPA] invita l’Autorità ad eliminare l’art. 7 del Regolamento o, in alternativa, il medesimo soggetto [MPA] e un altro soggetto [ANICA] suggeriscono di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 7 ai servizi provenienti da Stati, non

appartenenti all'Unione europea, che siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, in considerazione della circostanza che la *direttiva sui servizi di media audiovisivi* già prevede che sia l'autorità del paese di stabilimento ad informare le altre autorità che un fornitore di servizi stabilito nel suo territorio nazionale intende fornire servizi destinati, del tutto o in parte, al pubblico di altri Stati membri.

*D7. Si condividono le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8-11?*

- Due soggetti [MCL, WRA] condividono la proposta dell'Autorità.
- In merito all'art. 8, un soggetto [MCL], al fine di consentire una più rapida e facile ricerca delle informazioni rilevanti da parte dei soggetti interessati, suggerisce di mettere a disposizione un'apposita sezione, preferibilmente all'interno della pagina riassuntiva relativa a ciascuna delibera pubblicata sul sito dell'Autorità, indicante l'ammontare dei contributi istruttori e le modalità per effettuare il versamento. Con riferimento al medesimo articolo, un soggetto [Aeranti-Corallo] ritiene opportuno che venga definito l'importo del contributo per istruttoria e che tale importo sia simile a quello stabilito per i contributi previsti dalla delibera n. 353/11/CONS (per il settore televisivo) e n. 664/09/CONS (per il settore radio). Per quanto concerne l'art. 10, lo stesso soggetto [Aeranti-Corallo] evidenzia che lo stesso non tiene conto che: *i)* molti trasferimenti di titoli abilitativi avvengono nell'ambito di cessione delle relative aziende o rami di azienda; *ii)* molti trasferimenti di titoli abilitativi contengono specifiche clausole contrattuali; *iii)* i relativi contratti spesso vengono stipulati con atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate; *iv)* tali cessioni sono soggette a imposta di registro o, laddove riguardino il solo titolo abilitativo, a IVA (con relativa fatturazione) e imposta di registro in misura fissa. Il medesimo soggetto [Aeranti-Corallo] rileva che le previsioni di cui all'art. 11 non tengono conto delle nuove disposizioni introdotte dal Codice della crisi di impresa.
- Due soggetti [CRTV, RTI] suggeriscono di prevedere che, nel caso di accoglimento della domanda di autorizzazione, la somma versata sia detratta dall'ammontare dovuto dallo stesso soggetto a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità. I medesimi soggetti [CRTV, RTI] propongono, inoltre, di eliminare la previsione della "*formale comunicazione di rinuncia all'autorizzazione – e al marchio a questa associato*" al comma 1 dell'art. 10, in quanto qualora la cessione sia autorizzata, il titolo passerà in capo al nuovo soggetto, mentre in caso di esito negativo dell'istruttoria, esso potrà anche permanere in capo al cedente, senza alcuna necessità di rinuncia. Gli stessi soggetti [CRTV, RTI] rilevano che la

rinuncia al marchio sembra di difficile compatibilità con la disciplina civilistica dei marchi, considerato che il cedente non rinuncerà al marchio, di fatto o registrato, ma, appunto, lo trasferirà al cessionario.

*D8. Si condivide la previsione della notifica per la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea (art. 14)?*

- Due soggetti condividono il testo come proposto [Aeranti-Corallo, MCL].
- Due soggetti [CRTV, RTI] non condividono l'obbligatorietà della notifica. e rilevano che trattandosi di programmi già trasmessi da FSMA muniti di autorizzazioni in ambiti già noti, verificabili e assoggettati alla vigilanza dell'Autorità, non è chiaro perché si preveda un ulteriore adempimento. Uno di essi, in particolare [RTI], sottolinea la propria contrarietà anche in considerazione del trattamento sanzionatorio ipotizzato dall'art. 18, comma 2 dello schema.
- Gli altri rispondenti non presentano osservazioni.

*D9. Si condividono le disposizioni concernenti la ritrasmissione parziale (art. 15)?*

- Due soggetti [Aeranti-Corallo, MCL] condividono la proposta dell'Autorità.
- Un soggetto [RTI] non condivide per le ragioni esposte in risposta al quesito D5 e D8 ossia che si tratta di programmi già trasmessi da FSMA muniti di autorizzazioni in ambiti già noti, verificabili e assoggettati alla vigilanza dell'Autorità.

*D10: Si condividono le disposizioni relative alle modalità di conservazione delle registrazioni dei programmi (art. 16)?*

- Tre soggetti [MCL, RTI, WRA] condividono la proposta dell'Autorità.
- Un soggetto [RTI] suggerisce di precisare, al comma 2 dell'art. 16, che la proroga del termine di conservazione si applica soltanto qualora il procedimento di vigilanza o sanzionatorio sia avviato mediante atto notificato al prestatore del servizio prima dello spirare del termine trimestrale e ritiene, inoltre, che modalità e termini di conservazione delle registrazioni dei programmi dovrebbero essere i medesimi per tutti i prestatori di servizi, qualunque sia il mezzo tecnologico utilizzato, compresa la televisione digitale terrestre.
- Tenuto conto di quanto rilevato in risposta alle domande precedenti, due soggetti [ANICA, MPA] suggeriscono di riformulare il comma 1 dell'art. 16 al fine di

precisare che l'ambito di applicazione è limitato ai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana.

- Analogamente a quanto osservato in risposta alla domanda D1 circa il riferimento al termine “*programma*”, un soggetto [Music Styling] ritiene che il servizio delle radio *in-store* musicali a circuito chiuso non sia stato correttamente preso in considerazione, in quanto gli obblighi di conservazione previsti al comma 1 dell'art. 16 appaiono più aderenti ad un sistema radiotelevisivo inteso nella sua accezione di mezzo di informazione, comprendente contenuti diversi dalla musica e dagli *spot*, ed eventualmente, notiziari.
- Un soggetto [TIM] non condivide la proposta dell'Autorità circa la conservazione del catalogo di un fornitore di servizi di media a richiesta in quanto le modalità di erogazione dei contenuti sono diverse rispetto a quelle relative alle trasmissioni lineari. Il medesimo soggetto [TIM] rileva, inoltre, che la gestione dell'acquisizione e della conservazione delle registrazioni della programmazione *on demand* potrebbe risultare eccessivamente onerosa e non proporzionata rispetto alle finalità di verifica dell'Autorità e che l'informazione circa il periodo di disponibilità dei titoli può essere fornita con altre modalità meno onerose, ad esempio facendo riferimento agli accordi con i titolari dei diritti che stabiliscono il periodo di disponibilità di un titolo all'interno di un catalogo.

*D11. Si condivide l'individuazione della disciplina sanzionatoria (art. 18) e delle disposizioni transitorie (art. 19)?*

- Solo quattro partecipanti alla consultazione hanno espresso osservazioni in merito al quesito posto. Un soggetto [RTI] rappresenta che le disposizioni regolamentari non possono essere considerate né ordine né diffida e, dunque, non si può prevedere l'applicazione diretta dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97, in caso di attività svolta in mancanza di autorizzazione. Ciò a maggior ragione ove trattasi di soggetto titolare di autorizzazione di competenza di altra autorità nel qual caso il fornitore in questione non sarebbe tenuto nemmeno al rispetto del Regolamento; ugualmente, l'obbligo di notifica non può essere equiparato a una richiesta di informazioni per l'applicazione diretta dell'art. 1, comma 30.
- Un altro soggetto [ANICA] rileva che, coerentemente con la posizione assunta in materia di giurisdizione, l'art. 18, comma 2, sarebbe in conflitto con il principio del paese di origine laddove prevede un presidio sanzionatorio per la mancata notifica prevista dall'art. 7 in materia di trasmissioni transfrontaliere.

- Con riguardo alle disposizioni transitorie un soggetto [MCL] segnala che, ove l’Autorità ritenga di recepire la proposta di uniformare la durata delle autorizzazioni anche in caso di SCIA, l’art. 19, comma 2, dovrebbe essere modificato prevedendo il rinnovo a scadenza naturale dei titoli già acquisiti.
- Un soggetto [TIM] ritiene, invece, che il rinnovo del titolo previsto *una tantum* non dovrebbe essere collegato alla scadenza di quello già posseduto, ma entro il termine della stessa.

RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse nell’ambito della consultazione pubblica, di esprimere le seguenti valutazioni:

*DI. Si condividono le definizioni individuate (art. 1) e il campo di applicazione proposto (art. 2)?*

- In considerazione delle osservazioni pervenute, l’Autorità ritiene opportuno precisare al comma 2 dell’art. 2 che il Regolamento si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 del *Testo unico*. Per quanto concerne il regime applicabile ai servizi provenienti da Stati membri dell’Unione europea o che siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera si rappresenta che in considerazione delle osservazioni pervenute, è stato riformulato l’art. 7 del presente Regolamento, al quale pertanto si rinvia.
- Per quanto concerne l’art. 16 dello schema di Regolamento sottoposto a consultazione nazionale, l’Autorità rappresenta che solo i fornitori titolari di un titolo abilitativo rilasciato dall’Autorità italiana sono tenuti ad ottemperare alle previsioni dell’articolo in parola, laddove la vigilanza sui fornitori autorizzati all’estero è espletata in coordinamento con lo Stato dotato di giurisdizione. L’art. 7 e l’articolo 12 dispongono invece un adempimento necessario alla corretta tenuta dell’anagrafica di tutti i soggetti che operano nell’ambito del territorio con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l’applicazione delle norme concernenti la disciplina relativa ai limiti anti concentrativi, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
- L’Autorità osserva che la Convenzione di Strasburgo riguarda tutti “*i servizi di programmi trasmessi o ritrasmessi da organismi o tramite mezzi tecnici dipendenti dalla giurisdizione di una Parte, che si tratti di cavo, di trasmettitore terrestre o di*

*satellite, i quali possono essere ricevuti, direttamente o indirettamente, da una o più altre Parti”.*

- In merito alla definizione di “*attività precipuamente non economiche*”, l’Autorità accoglie la proposta emersa dalla consultazione pubblica al fine di meglio individuare le attività considerate, anche tenuto conto dell’eliminazione della soglia in ricavi e quindi della non necessità di escludere attività economiche di minima entità, e modifica in tal senso la lettera a) del comma 5 dell’art. 2 del Regolamento. Per quanto concerne la proposta di eliminare le esclusioni dal campo di applicazione, l’Autorità rileva che la definizione esplicita delle esclusioni favorisce la trasparenza e la comprensione, nonché la conseguente corretta applicazione, del Regolamento da parte dei soggetti interessati.
- Circa l’opportunità di inserire la definizione di fornitore di servizi media a carattere comunitario, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni relativamente alla domanda D2.
- Con riferimento alle osservazioni concernenti le radio *in-store*, l’Autorità rinvia alle proprie valutazioni svolte in corrispondenza della domanda D3.
- In merito all’opportunità di ridefinire il servizio a circuito chiuso, in un’ottica di maggiore chiarezza e trasparenza, l’Autorità ritiene opportuno rinominare tale tipologia di servizi in “*servizio di media in luoghi aperti pubblico*” e riformulare conseguentemente la corrispondente definizione all’art. 1 del Regolamento. Circa l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione per le trasmissioni in parola, l’Autorità rinvia alle proprie valutazioni svolte in corrispondenza della domanda D3.

*D2. Si condivide l’introduzione – in analogia a quanto previsto per i servizi forniti in digitale terrestre – di criteri qualificanti il servizio, quali quelli relativi alla durata del palinsesto, all’inclusione di notiziari e all’organizzazione aziendale, applicabili anche ai canali cd. FAST, quali requisiti per proporre istanza di autorizzazione alla fornitura di servizi media su altri mezzi di comunicazione elettronica (art. 4)?*

- Lo schema di Regolamento sottoposto a consultazione mira a introdurre un regime quanto più possibile omogeneo per tutti i fornitori di servizi media, indipendentemente dal mezzo utilizzato e ferme restando le differenze ontologiche che contraddistinguono i fornitori di contenuti audiovisivi da quelli radiofonici, e le attività commerciali da quelle “amatoriali o istituzionali”, come rimarcato nelle osservazioni di taluni rispondenti. Se è vero, dunque, che un’attività commerciale

presuppone una disponibilità finanziaria adeguata, tipicamente associabile a una forma societaria economicamente idonea a sostenere la concorrenza nel settore di riferimento indipendentemente dall'accesso a benefici di legge e contributi pubblici, è anche vero che il nostro sistema normativo riconosce e tutela tutte le forme di espressione che contribuiscono a un pluralismo culturale e sociale effettivo. Le disposizioni di favore che differenziano il regime autorizzatorio associato al “carattere comunitario” della radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, attribuibili all'utilizzo di risorse scarse nell'esclusiva disponibilità statale, non si addicono alla radiodiffusione su altri mezzi di comunicazione, laddove non sussiste la necessità di favorire l'accesso a soggetti finanziariamente “deboli” per garantire la libera espressione di tutte le componenti sociali e culturali che caratterizzano il paese. D'altro canto, anche la ripartizione tra radiodiffusioni nazionali e locali non trova qui ragion d'essere, laddove il processo di “geolocalizzazione” ha eliminato ogni barriera territoriale all'esercizio delle attività in parola.

Se l'utilizzo di Internet è potenzialmente indenne da limitazioni territoriali, è noto come il suo sfruttamento più diffuso sia realisticamente assimilabile alla radiodiffusione locale per caratteristica dei contenuti in termini qualitativi e seguito di pubblico in termini quantitativi. Conseguentemente si ritiene di dover garantire un'omogeneità di requisiti che consentano l'imputazione di responsabilità, anche economiche, senza introdurre barriere alla libera espressione di quei soggetti che pur privi di forme societarie complesse possano contribuire all'arricchimento culturale e sociale del paese.

Inoltre, è noto che le trasmissioni digitali su altri mezzi di comunicazione superano la differenziazione tra contenuti audio e video rimettendo al fornitore la scelta di associare le due forme di trasmissione senza impedimenti tecnologici aggiuntivi, anzi rendendo maggiormente appetibili i contenuti audio associati a immagini. La problematica relativa al contrasto alle “radio pirata” non risulta associabile alla forma societaria quanto al rafforzamento degli strumenti di controllo a disposizione dell'Autorità.

- Con riguardo alla proposta di imporre come oggetto sociale quello di “*prestazione di servizi di media audiovisivi*”, l'Autorità rileva come la stessa metterebbe in discussione tutte le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate e richiederebbe un adeguamento oneroso a carico dei relativi titolari. Inoltre, l'oggetto sociale riportato nello schema di Regolamento coincide con quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria già recepito nei regolamenti preesistenti che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi in parola.

- Con riferimento alla soglia di sbarramento prevista per i fornitori con fatturato inferiore ai 100.000 euro che il Regolamento si propone di superare, l’Autorità rappresenta che tale misura risponde all’esigenza di omogeneizzare il regime autorizzatorio, come sopra rappresentato, ed eliminare le asimmetrie che differenziano un fornitore di servizi in tecnica digitale terrestre rispetto a chi opera su altri mezzi di comunicazione elettronica, nonché di scongiurare la sopravvenienza di zone grigie che sfuggono alla vigilanza dell’Autorità, esonerando i numerosi soggetti, anche rilevanti per qualità dei contenuti trasmessi e seguito di pubblico, dal rispetto delle disposizioni vigenti e dall’assunzione delle responsabilità associate.

Al proposito vale rilevare che anche i produttori indipendenti che offrono una propria *library*, tipicamente a richiesta, in base alla normativa vigente non possono considerarsi dispensabili dalla assunzione della responsabilità editoriale come associata al titolo autorizzatorio, sebbene l’Autorità condivide pienamente la preoccupazione che le piccole e medie imprese di settore si possano trovare a dover optare tra la rinuncia a sfruttare i propri contenuti autonomamente oppure perdere i benefici, anche economici, connessi alla qualifica di produttore indipendente, con conseguente depauperamento della produzione e perdita dell’indipendenza poiché costretti a produrre contenuti appetibili per gli operatori dominanti (o addirittura richiesti su misura da questi), che già oggi condizionano pesantemente il mercato assorbendo grandi quantità di contenuti con le classiche formule di preacquisto. In sostanza, la questione riguarda il caso, segnalato da un rispondente, del produttore indipendente che intende sfruttare direttamente l’archivio delle proprie produzioni e i relativi diritti attraverso la realizzazione e gestione di una piattaforma di sfruttamento degli stessi mediante vendita diretta all’utente finale; la definizione di produttore indipendente recata dal *Testo unico* non consente a tali soggetti di mantenere la qualifica ove pongano in essere tale attività divenendo essi stessi fornitori di servizi media audiovisivi; tuttavia, la possibilità di sfruttamento della sola propria *library*, consentirebbe loro di raggiungere un maggiore grado di indipendenza economica, come auspicato dalla direttiva comunitaria. Tale problematica è oggetto di apposita segnalazione al Governo del 27 giugno 2023, che si auspica possa presto avere l’attenzione del legislatore per superare una evidente incongruenza nella valutazione del ruolo di controllo o collegamento con i fornitori di servizi media, attraverso l’adeguamento della definizione di produttore indipendente alla nuova situazione tecnologica ed alla nuova configurazione del mercato che si sta delineando..

- Con riferimento al requisito della durata del palinsesto, che storicamente rispondeva all’esigenza di un utilizzo efficiente di risorse scarse, è oggi ritenuto funzionale a

misurare la sussistenza dell'attività che non può prescindere da un palinsesto cioè dalla predisposizione di una serie di programmi unificati da un unico marchio e destinati alla fruizione del pubblico, seppure anche per poche ore giornaliere o settimanali, in continuità; la fornitura di contenuti occasionali, infatti non può essere equiparata all'attività d'impresa presupposta all'esercizio di attività radiotelevisiva lineare, né si ritiene opportuno imporre la copertura di 24 ore giornaliere, al fine di consentire anche a piccole e medie imprese il libero esercizio dell'attività con i mezzi a disposizione, preservando il già citato pluralismo.

- L'alternatività tra la fornitura di almeno due notiziari giornalieri e la durata del palinsesto è volta, a fronte di quanto sopra detto rispetto alla necessità di verificare la sussistenza dell'attività, a non escludere dal regime autorizzatorio i fornitori di contenuti a carattere tematico. L'esistenza di un palinsesto, infatti, prescinde dalla fornitura di contenuti a carattere informativo ed è compatibile con un regime in cui il fornitore possa liberamente scegliere se investire esclusivamente in contenuti di intrattenimento o istruzione senza dedicare risorse all'informazione intesa in senso stretto nella forma di notiziari, dichiarandolo all'atto della domanda di autorizzazione. Ovviamente la scelta di non dedicare parte del palinsesto all'informazione coincide con la scelta di non trasmettere anche programmi ibridi di informazione politica o attualità e, dunque, non essere assoggettati alle disposizioni specificamente previste dal *Testo unico* e dalle leggi speciali, quali la cd. *par condicio*, per tali programmi.
- In linea con quanto sopra, il requisito relativo al numero di addetti, è imprescindibile al fine di verificare la sussistenza di un'attività costituita dalla fornitura di contenuti media e che costituisce il valore aggiunto rispetto alla mera pubblicazione di singoli contenuti su Internet da parte di un *quisque de populo*, laddove la costruzione di un palinsesto presuppone un'organizzazione aziendale seppur minima e investimenti che non possono non contemplare un'attività lavorativa da parte di soggetti fisici. Considerato che la fornitura di contenuti audiovisivi su digitale terrestre prevede non meno di quattro dipendenti, a livello locale, e non meno di 20 dipendenti a livello nazionale, mentre per i contenuti radiofonici tale requisito è ridotto a due dipendenti, per le radio locali, e a 15, per le radio nazionali, appare congruo, anche in ragione della minore complessità di operare su altri mezzi di comunicazione elettronica, uniformare tali requisiti su una dotazione minima che possa rispecchiare l'esistenza di una attività reale. Gli stessi Regolamenti ministeriali che disciplinano i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione assegnate al Ministero per la concessione dei contributi di

sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche contemplano tale requisito per l'ammissione ai benefici ovvero per l'acquisizione di punteggio valido alla quantificazione del beneficio, proprio sul presupposto che esso rispecchi la qualità dell'attività svolta e il contributo effettivo all'industria nazionale e, conseguentemente, meriti il sostegno previsto.

- Sull'introduzione di una "autorizzazione cornice" per le *web radio* proposta da un rispondente, l'Autorità rappresenta che se accolta, dovrebbe necessariamente essere estesa per omogeneità anche alle *web tv*, e rischierebbe di risolversi nella creazione di accentramenti incompatibili con la tutela di tutte le forme di espressione che contribuiscono a quel pluralismo culturale e sociale effettivo che sostanzia il principio del pluralismo affermato dalla Costituzione e che il Regolamento mira a realizzare; inoltre, si introdurrebbe un ulteriore livello di mediazione nella titolarità delle responsabilità associate alla fornitura dei servizi e, conseguentemente, nelle attività di vigilanza cui questa Autorità è preposta che mal si concilia con l'intento di semplificazione perseguito. Analogamente, si condivide la posizione dei rispondenti relativa alla necessità che anche i canali FAST debbano essere autorizzati sulla base di ogni singolo palinsesto offerto.

*D3. Si condivide l'introduzione del regime autorizzatorio per la fornitura di servizi di media destinati a gruppi chiusi di utenti e, in caso affermativo, si condividono i criteri individuati e i requisiti stabiliti per l'acquisizione del titolo abilitativo (art. 5)?*

- Alcuni rispondenti alla consultazione hanno manifestato perplessità sulla equiparabilità di tali servizi alla fornitura di servizi di media audiovisivi in quanto mancherebbe loro il requisito proprio dei *mass media* della destinazione dell'offerta al grande pubblico, e, dunque, l'applicazione di un regime autorizzatorio dovrebbe essere subordinata alla dimostrazione che i servizi sono destinati a quantità di utenti paragonabili a quelli tradizionalmente propri della televisione, per un periodo di fruizione individuale paragonabile, anch'esso, a quello proprio del consumo televisivo. Tuttavia, l'Autorità ritiene che ove ricorrano i requisiti recati dall'art. 5 dello schema di Regolamento, tali servizi sono assimilabili ai servizi di media audiovisivi e radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica. Del resto, se si riconosce che "mezzi di comunicazione di massa", sono i mezzi d'informazione e di divulgazione progettati per diffondere e divulgare messaggi di diverso valore a un pubblico anonimo e indifferenziato, i terminali per la diffusione di programmi radiotelevisivi in luoghi aperti al pubblico, e tipicamente caratterizzati da una alta affluenza di persone, rientrano nel novero dei *mass media*.  
In particolare, alla luce dell'evoluzione sociale, l'Autorità ritiene che la idoneità di

tali servizi a raggiungere un numero considerevole di utenti che spendono una quantità di tempo rilevante in stazioni ferroviarie e su mezzi di trasporto piuttosto che in centri commerciali e luoghi aperti al pubblico meriti l'attenzione del regolatore al fine di disciplinare la responsabilità connessa ai contenuti diffusi e la partecipazione di tali soggetti nel settore pubblicitario di riferimento, per garantire le relative tutele all'utenza e al mercato. Conseguentemente, l'Autorità ritiene che i palinsesti, completi di contenuti informativi e pubblicitari, così diffusi siano assimilabili a quelli diffusi su altri mezzi di comunicazione, indipendentemente dalla proprietà del terminale (del fornitore del servizio e non dell'utente) e dalla connessione utilizzata per fruire del servizio, gestita dal fornitore e non dall'utente che è, di fatto, il destinatario dei contenuti trasmessi. Restano escluse da tale categoria le cd. radio *in-store*, intendendosi per tali ultime quelle che diffondono esclusivamente contenuti a carattere musicale e, eventualmente, annunci promozionali relativi ad offerte e promozioni applicate dall'esercente nell'ambito del proprio esercizio commerciale e rivolti alla clientela che vi accede. Non vi è dunque asimmetria tra gli artt. 4 e 5 del Regolamento, ma una più attenta definizione degli elementi che, caratterizzando la fornitura dei servizi media nella forma di un palinsesto in luoghi aperti al pubblico, rendono i servizi assoggettabili alle disposizioni poste per i fornitori di servizi media radiotelevisivi, avuto riguardo alle specifiche modalità di diffusione che li caratterizzano.

*D4. Si condivide la scelta di uniformare la durata dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e il periodo di validità dei titoli autorizzatori (artt. 3, 4 e 5) e di non prevedere un limite temporale alla validità delle autorizzazioni generali conseguenti alla segnalazione certificata di inizio attività (art. 6)?*

- L'Autorità apprezza la condivisione riscontrata sulla scelta di uniformare la durata dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.
- Con riferimento alla durata del periodo di validità dei titoli abilitativi in esito alla consultazione, l'Autorità ritiene di poter accogliere la richiesta di introdurre una durata uguale per tutti i titoli ivi inclusi quelli derivanti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per esigenze di uniformità e parità di trattamento. Non vale comunque argomentare sulla proposta relativa all'esclusione dal novero dei soggetti che possono presentare la SCIA, le fondazioni e associazioni, in quanto tale strumento amministrativo riguarda l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (cfr. art. 19, comma 1, l. 241/90), poiché tale modalità è espressamente prevista dal *Testo unico* per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta (art. 19) e dunque si ritiene superata la sua inapplicabilità alla

fornitura dei servizi oggetto del Regolamento anche in considerazione del fatto che le fondazioni possono comunque svolgere attività imprenditoriale ove la stessa sia strumentale allo scopo per il quale è stata costituita.

*D5. Si condivide la previsione della notifica per la fornitura di cataloghi composti di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito dei servizi già autorizzati, allo scopo di favorire l'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti abilitati (art. 6)?*

- Circa le osservazioni concernenti l'obbligo di notifica di cui al comma 6 dell'art. 6 dello schema di Regolamento sottoposto a consultazione nazionale, l'Autorità ritiene di poter sollevare i fornitori dall'adempimento in parola prevedendo un apposito spazio informativo nei moduli utilizzati per le comunicazioni al ROC in cui specificare se i cataloghi forniti sono composti di programmi già trasmessi in modalità lineare. Di conseguenza, è superata la necessità di prevedere la notifica per la fornitura di tali servizi e il relativo presidio sanzionatorio.
- Analogamente e in considerazione delle osservazioni pervenute, l'Autorità ritiene opportuno escludere dal regime autorizzatorio anche l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico, così come già previsto dalla delibera n. 607/10/CONS, in quanto la stessa è costituita da un servizio accessorio alla fornitura a richiesta, per i soli sottoscrittori, ed è riconducibile al medesimo soggetto che avrà dichiarato il relativo marchio associandolo a quello autorizzato in sede di comunicazione al ROC.

*D6. Si condividono le modalità di notifica per le trasmissioni transfrontaliere (art. 7)?*

- In merito alla previsione della notifica relativa alle trasmissioni transfrontaliere di cui all'art. 7 del Regolamento e all'ambito di applicazione dell'articolo in parola ai servizi provenienti da Stati non facenti parte dell'Unione europea, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni relativamente alla domanda D1.

*D7. Si condividono le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 8-11?*

- L'Autorità ha già previsto, al comma 3 dell'art. 8 del Regolamento, che l'importo e le modalità di versamento dei contributi saranno indicati in un'apposita pagina del sito *web* dell'Autorità. L'importo previsto sarà adeguato ai costi di istruttoria sostenuti dall'Autorità, coerentemente con i principi sottesi alle disposizioni relative all'individuazione del fabbisogno finanziario dell'Autorità, e fondati sulla stima dei costi amministrativi delle singole attività, attraverso l'allocazione e

valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attività.

- In merito all’osservazione circa le modalità di cessione dei titoli, l’Autorità precisa che l’art. 10 disciplina solo le modalità di comunicazione all’Autorità della cessione del titolo di autorizzazione, non le modalità di cessione dello stesso.
- In conseguenza delle osservazioni pervenute in proposito, l’Autorità precisa di aver adeguato la terminologia del comma 3 dell’art. 11 alle nuove disposizioni del Codice della crisi di impresa.
- L’Autorità non condivide la proposta di detrarre l’ammontare dovuto a titolo di contributo per istruttoria dal contributo per il finanziamento dell’Autorità in quanto quest’ultimo è dovuto sia da soggetti che chiedono il rilascio di titoli abilitativi sia da soggetti che non sono tenuti a tali adempimenti; inoltre, il contributo per il finanziamento dell’Autorità è finalizzato ad assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l’esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all’Autorità e tutti gli operatori del mercato di competenza sono tenuti a contribuire equamente, in maniera commisurata al proprio fatturato, alla copertura di tali oneri.
- Circa la possibilità di eliminare la previsione della “*formale comunicazione di rinuncia all’autorizzazione – e al marchio a questa associato*” dal comma 1 dell’art. 10 del Regolamento, l’Autorità evidenzia che tale previsione è volta a specificare che non è consentito a chi cede il titolo autorizzatorio l’utilizzo del marchio ad esso associato successivamente alla cessione. Al fine di fornire maggiore chiarezza, l’Autorità riformula la previsione in parola.

*D8. Si condivide la previsione della notifica per la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea (art. 14)?*

- Per quanto concerne l’obbligo di notifica all’Autorità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 14, l’Autorità ritiene di poter sollevare i fornitori dall’adempimento in parola prevedendo un apposito spazio informativo nei moduli utilizzati per le comunicazioni al ROC. Di conseguenza, l’Autorità elimina la previsione concernente la notifica per la fornitura di tali servizi. Resta salva la notifica al Ministero così come espressamente prevista dall’art. 20 del *Testo unico*. Inoltre, tale modifica fa venir meno la necessità di argomentare sul richiamo al presidio

sanzionatorio che non era comunque contemplato dall'art. 18 dello schema di Regolamento sottoposto a consultazione.

*D9. Si condividono le disposizioni concernenti la ritrasmissione parziale (art. 15)?*

- Tenuto conto delle osservazioni pervenute in merito alla non opportunità di prevedere il regime di notifica, l'Autorità ritiene opportuno eliminare il comma 2 dell'articolo 15, in analogia con quanto disposto per la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea all'articolo 14.

*D10: Si condividono le disposizioni relative alle modalità di conservazione delle registrazioni dei programmi (art. 16)?*

- Con riferimento all'osservazione relativa alla proroga del termine di conservazione delle registrazioni qualora sia stato avviato un procedimento di vigilanza o sanzionatorio l'articolato è integrato, sebbene si possa ritenere implicito che la notifica debba intervenire prima dello spirare del termine, laddove successivamente il fornitore non sarebbe più tenuto a possedere le registrazioni da conservare.
- L'Autorità rileva che le modalità di conservazione dei programmi sono identiche a prescindere dalla piattaforma utilizzata, con la differenziazione circa la tipologia di informazioni da conservare che, necessariamente, tiene conto della diversa tipologia dei contenuti (lineari e a richiesta). Per le trasmissioni lineari, infatti, tutti gli utenti ricevono il contenuto nel giorno e all'ora determinata dal fornitore, il quale è assoggettato alle disposizioni poste dalla normativa in materia di programmazione oraria delle comunicazioni commerciali e tutela dei minori; diversamente, ai servizi a richiesta non possono essere applicate le disposizioni in materia di affollamenti pubblicitari piuttosto che alle fasce di garanzia per la visione dei minori. Conseguentemente, per quanto concerne i servizi a richiesta, l'Autorità ritiene opportuno chiarire che unitamente alla copia della registrazione devono essere conservate le informazioni relative al periodo di disponibilità di ciascun programma o porzione di programma. Tale adempimento, in accoglimento delle osservazioni formulate, può essere realizzato attraverso la comunicazione delle relative informazioni senza aggravio di costi per l'adeguamento delle registrazioni a carico dell'operatore, anche in considerazione del fatto che sarebbe ingiustificatamente oneroso, tenere traccia dell'orario di visione dei singoli contenuti da parte dei singoli utenti.
- Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo in parola, l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni relativamente alla domanda D1.

- Con riferimento alle osservazioni concernenti le radio *in-store*, l’Autorità rinvia alle proprie valutazioni svolte in corrispondenza della domanda D3.

*D11. Si condivide l’individuazione della disciplina sanzionatoria (art. 18) e delle disposizioni transitorie (art. 19)?*

- In merito alle osservazioni sull’applicazione della legge n. 249/97, essa costituisce lo strumento a disposizione del regolatore per garantire l’efficacia della propria attività regolamentare e di vigilanza, laddove solo una norma primaria può disporre il presidio sanzionatorio per la violazione delle disposizioni normative e regolamentari. Conseguentemente, la procedura prevederà l’accertamento della violazione, la sua contestazione e l’eventuale ordine la cui inottemperanza costituisce illecito amministrativo e dà luogo all’applicazione della sanzione,
- In merito al comma 2 dell’art. 18 dello schema di Regolamento sottoposto a consultazione nazionale, alla luce delle modifiche apportate all’art. 6, viene meno la necessità di un presidio sanzionatorio, come anticipato nelle valutazioni in corrispondenza della domanda D5. Con riferimento al regime sanzionatorio previsto per la mancata notifica di cui all’art. 7, in accoglimento delle osservazioni presentate, l’Autorità ritiene opportuno eliminare il presidio sanzionatorio laddove le trasmissioni transfrontaliere sono disciplinate interamente dall’art. 7 del *Testo unico*. Resta fermo il presidio sanzionatorio previsto dal regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
- Le disposizioni transitorie sono adeguate alle modifiche apportate in accoglimento delle considerazioni pervenute dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione, in particolare all’allineamento della durata delle autorizzazioni e al conseguente venir meno della necessità di differenziare il regime di rinnovo.

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO pertanto, considerati i rilievi e le osservazioni formulate nell’ambito della consultazione pubblica dai soggetti interessati, di adottare il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È approvato il Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio di titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta di cui all'Allegato A della presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera, comprensiva dell'Allegato A, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 novembre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba

**ALLEGATO A**  
**delibera n. 295/23/CONS**

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AL  
RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATORI ALLA FORNITURA DI SERVIZI  
DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI VIA SATELLITE, SU ALTRI  
MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E A RICHIESTA**

**Capo I – OGGETTO**

**Art. 1**

**Definizioni**

- 1 Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  - b. “Ministero”: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  - c. “Testo unico”: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;
  - d. “Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera”: la “*Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera*” stipulata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dall’Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 327;
  - e. “servizio di media audiovisivo”: un servizio quale definito dagli articoli 56 e 57

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;

- f. “servizio di media lineare”: un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media per la fruizione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
- g. “servizio di media non lineare” o “servizio di media a richiesta”: un servizio di media fornito da un fornitore di servizi di media per la fruizione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h. “servizio di media in luoghi aperti al pubblico”: un servizio di media fornito, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, tramite dispositivi collocati dal fornitore del servizio in luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le metropolitane, i mezzi di trasporto, i centri commerciali;
- i. “reti di comunicazione elettronica”: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- j. “altri mezzi di comunicazione elettronica”: le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle satellitari e terrestri;
- k. “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del

servizio di media e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

- l. “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, *videoclip*, manifestazioni sportive, commedie di situazione (*sitcom*), documentari, programmi per bambini e *fiction* originali;
  - m. “programmi-dati”: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative *teletext* e le pagine di dati;
  - n. “palinsesto televisivo” e “palinsesto radiofonico”: l’insieme, predisposto da un fornitore di servizi di media, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell’utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all’inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
  - o. “responsabilità editoriale”: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso dei servizi di media lineari, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media a richiesta.
- 2 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rimanda all’articolo 3 del Testo unico.

## Art. 2

### Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dei titoli autorizzatori per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 18, commi 1 e 3, e 19 del Testo unico, svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico.
2. Il presente Regolamento si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del Testo unico.
3. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nel caso in cui si applichino, nelle materie oggetto del presente Regolamento, condizioni di piena reciprocità.
4. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, non si applica ai servizi di media audiovisivi che non sono ricevibili dal pubblico italiano o in uno degli altri Stati membri per mezzo delle apparecchiature di uso comune.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
  - a) i servizi che non consistono nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque, attinente all'informazione e allo spettacolo, e i servizi che, pur rientrando in tale categoria, sono prestati nell'esercizio di attività non economiche;
  - b) i servizi di radio *in-store*, ossia i servizi consistenti esclusivamente nella diffusione di contenuti a carattere musicale e, eventualmente, annunci promozionali relativi a offerte e promozioni applicate dall'esercente nell'ambito del proprio esercizio commerciale e rivolti alla clientela che vi accede;
  - c) i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
    - siti *web* gestiti da utenti commerciali che non offrono servizi di media;

- giochi *online*;
- programmi-dati;

d) i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

6. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di fornitore di servizi di media.

### **Art. 3**

#### **Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite**

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite è assoggettata ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone:

- a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, incluse le società che si avvalgono di apparecchiatura di *up-link* sita sul territorio italiano e che diffondono programmi destinati a Stati che non siano parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera;
- b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo;
- c) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei

dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

#### **Art. 4**

##### **Servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica**

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è assoggettata ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
  - a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
  - b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione e allo spettacolo;
  - c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali o, in alternativa, diffondono almeno due edizioni giornaliere di notiziari sotto la responsabilità di un direttore di testata;

- d) che si avvalgono di un'organizzazione aziendale con un numero minimo di due addetti con contratto a tempo indeterminato o determinato, incluse le collaborazioni coordinate e continuative;
- e) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

## **Art. 5**

### **Servizi di media audiovisivi o radiofonici in luoghi aperti al pubblico**

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici in luoghi aperti al pubblico è assoggettata ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:

- a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
- b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo;
- c) che offrono un servizio consistente nella fornitura di programmi organizzati in un palinsesto identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio, di durata superiore a ventiquattro ore settimanali e che includa notiziari, sotto la responsabilità di un direttore di testata, e comunicazioni commerciali;
- d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

4. I termini per la deliberazione del provvedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono fissati in 30 giorni e possono essere prorogati, d'ufficio, una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'Autorità richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Entro il termine, eventualmente prorogato come sopra, l'Autorità decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

## **Art. 6**

### **Servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta**

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta, indipendentemente dalla rete di comunicazione elettronica impiegata, è assoggettata ad autorizzazione generale. I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta inviano all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni riconosciute e non riconosciute, associazioni riconosciute e non riconosciute e imprese individuali:
  - a) che sono soggette alla giurisdizione italiana conformemente a quanto previsto dall'articolo 2;
  - b) che hanno per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione o allo spettacolo;
  - c) che offrono un catalogo di programmi identificato da un unico marchio, sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio;
  - d) i cui rispettivi amministratori e legali rappresentanti non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e non sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale.
3. La segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante del soggetto interessato tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità e prevede l'espressa accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della medesima.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente articolo, l'Autorità, in applicazione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Autorità, con atto motivato, invita a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'Autorità dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il soggetto comunica l'adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate per un periodo di dodici anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento e possono essere rinnovate. La domanda di rinnovo è presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione, con le stesse modalità previste nel presente articolo per il rilascio della medesima.

7. La fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato e l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile al pubblico non sono assoggettate al regime giuridico dell'autorizzazione generale di cui al presente articolo.

## **Art. 7**

### **Trasmissioni transfrontaliere**

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera, non è condizionata al rilascio di titolo autorizzatorio da

parte dell'Autorità italiana ed è assoggettata alle disposizioni recate dall'articolo 7 del Testo unico.

2. La fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta al pubblico italiano da parte di soggetti legittimamente stabiliti, autorizzati ed esercenti in uno Stato appartenente all'Unione europea, non è condizionata al rilascio di un titolo autorizzatorio da parte dell'Autorità italiana ed è assoggettata alle disposizioni recate dall'articolo 7 del Testo unico.

3. I soggetti che forniscono i servizi di cui ai commi precedenti sono tenuti all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

## **CAPO II – DISPOSIZIONI APPLICABILI**

### **Art. 8**

#### **Contributo per istruttoria**

1. I soggetti che forniscono i servizi di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 effettuano un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

2. L'importo e le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicati in un'apposita pagina del sito *web* dell'Autorità.

### **Art. 9**

#### **Obbligo di comunicazione**

1. È fatto obbligo ai soggetti che espletano le attività di cui al Capo I del presente Regolamento di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate in occasione dell'invio della domanda di autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività.

2. I fornitori di servizi di media di cui al presente Regolamento informano il Ministero e l'Autorità di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione applicabile e, eventualmente, indicano la nuova Autorità competente.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa, attraverso la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

## **Art. 10**

### **Cessione delle autorizzazioni**

1. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento possono essere cedute ad altro soggetto in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti per le diverse tipologie di autorizzazione, previa formale comunicazione di cessione dell'autorizzazione – e del marchio a questa associato – da parte del soggetto titolare a favore del nuovo soggetto, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento, tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il soggetto cessionario presenta all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di trasferimento, apposita richiesta di voltura a proprio favore dell'autorizzazione, tramite la compilazione di un modulo disponibile sul sito *web* dell'Autorità, allegando alla domanda la copia dell'atto di trasferimento.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, fatta salva la validità delle stesse fino alla loro naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, sono volturate dall'Autorità secondo le modalità e i termini previsti ai fini del rilascio.

4. L'eventuale cessione del solo marchio di identificazione di un servizio di media autorizzato a qualsiasi titolo è tempestivamente comunicata all'Autorità sia dal soggetto cedente che dal soggetto cessionario per il conseguente adeguamento del titolo autorizzatorio in caso di nuova denominazione del marchio ceduto e per l'acquisizione di una nuova autorizzazione per il soggetto cessionario nel caso il marchio in questione venisse ancora utilizzato per la diffusione di un servizio di media.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera n. 265/22/CONS e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 11**

### **Revoca, decadenza e sospensione delle autorizzazioni**

1. L'Autorità dispone, con provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 nei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede ai sensi di legge.

3. Le autorizzazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 decadono automaticamente:

- a) a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;
- b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
- c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per scadenza del termine di validità, in assenza di rinnovo;
- e) per difetto di giurisdizione.

4. L'Autorità, in applicazione dell'articolo 67, comma 11, del Testo unico, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca dell'autorizzazione, nei confronti dei fornitori di servizi di media di cui agli articoli 3, 4,

5 e 6 che si siano resi responsabili di violazioni di particolare gravità, o di violazione reiterata.

5. Le trasmissioni transfrontaliere di cui all'articolo 7 del presente Regolamento possono essere sospese dall'Autorità nei casi previsti e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 7 del Testo unico.

## **Art. 12**

### **Registro degli operatori di comunicazione**

1. È fatto obbligo a tutti i soggetti che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, non ancora iscritti nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), di effettuare la relativa iscrizione, pagare il contributo secondo le disposizioni di legge e le delibere dell'Autorità e provvedere alle comunicazioni previste nel Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione adottato con la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Art. 13**

### **Reti di diffusione e separazione contabile e societaria**

1. Per la diffusione o la distribuzione dei programmi, i soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento utilizzano, direttamente o attraverso soggetti terzi, apparecchiature, stazioni e sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente Regolamento che siano anche operatori di rete di comunicazione elettronica, sono tenuti al rispetto degli obblighi e dei principi di separazione contabile e societaria di cui all'articolo 5 del Testo unico.

## **Art. 14**

### **Trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea**

1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media su rete digitale terrestre o satellitare e ai fornitori di servizi

radiofonici titolari di concessione su rete terrestre in tecnica analogica, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi al Ministero, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica è consentita senza alcun onere, la trasmissione integrale simultanea o semi-simultanea su rete satellitare, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

3. Il servizio di media trasmesso in modalità simultanea o semi-simultanea dovrà essere riconoscibile tramite il marchio del palinsesto.

## **Art. 15**

### **Ritrasmissione parziale**

1. È consentita, sulle differenti piattaforme diffusive, la ritrasmissione parziale o in forma abbreviata, alterata o con interruzioni, oppure con sovrimpressioni a fini commerciali, di singoli programmi, o di una loro sezione, facenti parte del palinsesto o del catalogo di un servizio di media previo consenso esplicito dei fornitori di tali servizi, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

## **Art. 16**

### **Conservazione delle registrazioni dei programmi**

1. I soggetti che forniscono i servizi di media di cui al presente Regolamento conservano la registrazione integrale dei programmi per i tre mesi successivi alla data di fornitura dei programmi stessi. Per i servizi di media a richiesta, la registrazione integrale dei programmi è conservata per i tre mesi successivi all'ultimo giorno di disponibilità degli stessi per la fruizione da parte degli utenti.

2. Nel caso di avvio di procedimento di vigilanza o sanzionatorio da parte dell'Autorità, debitamente notificato, il termine di tre mesi si intende prorogato fino alla conclusione del procedimento stesso o del contenzioso che ne possa scaturire.

3. Nel caso di servizi di media lineari, la registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di trasmissione. Nel caso di servizi di media a richiesta, unitamente alla copia della registrazione sono conservate le informazioni relative al periodo di disponibilità di ciascun programma o porzione di programma trasmessi.

### **Art. 17**

#### **Normativa applicabile**

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana rispettano l'ordinamento giuridico italiano e la normativa di settore come disciplinata dal Testo unico e dai Regolamenti attuativi adottati dall'Autorità con apposite delibere.

### **Art. 18**

#### **Sanzioni**

1. Per la violazione consistente nella fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Regolamento, in assenza di autorizzazione di competenza di questa Autorità o di altra Autorità a tal fine legittimata, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

### **Art. 19**

#### **Disposizioni transitorie**

1. I soggetti già titolari di autorizzazione proseguono l'esercizio della propria attività fino a naturale scadenza dei titoli abilitativi acquisiti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità.